

REGOLAMENTO (CE) N. 1232/2002 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2002

che sostituisce l'allegato del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope e che modifica il regolamento (CEE) n. 3769/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 988/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9 bis,

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3677/90 è sostituito dall'allegato 1 del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 3769/92 è modificato come segue:

visto il regolamento (CEE) n. 3769/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992 ⁽³⁾, concernente l'esecuzione e la modificazione del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/2001 ⁽⁴⁾,

1) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 2***Obblighi specifici all'esportazione delle sostanze classificate della categoria 2**

Conformemente al regolamento di base, articolo 5, paragrafo 2, le esportazioni di sostanze classificate della categoria 2 sono disciplinate mutatis mutandis dal disposto degli articoli 4 e 4 bis del regolamento di base in tutti i casi in cui risulti che queste ultime sono destinate ad un operatore stabilito in un paese il cui nome figura nell'elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C. Tali elenchi sono regolarmente aggiornati dalla Commissione europea;»

considerando quanto segue:

(1) È opportuno applicare la decisione, adottata nel marzo 2001 dalla Commissione sugli stupefacenti delle Nazioni Unite, di includere l'anidride acetica e il permanganato di potassio nella tabella I dell'allegato alla convenzione 1988 delle Nazioni Unite.

2) l'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 3***Obblighi specifici all'esportazione delle sostanze classificate della categoria 3**

Fatti salvi obblighi specifici da determinare in base ad accordi con i paesi interessati, il disposto degli articoli 4 e 4 bis del regolamento di base si applica, conformemente al regolamento di base, articolo 5 bis, paragrafo 2, alle esportazioni di sostanze classificate della categoria 3 in tutti i casi in cui risulti che queste ultime sono destinate ad un operatore stabilito in un paese il cui nome figura nell'elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e non si possa concedere un'autorizzazione generale individuale conformemente al paragrafo 3 del detto articolo. Tali elenchi sono regolarmente aggiornati dalla Commissione europea;»

(2) Per conformarsi a tale decisione occorre modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 3677/90. La modifica può essere apportata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 9 bis, lettera e), del menzionato regolamento.

(3) Il regolamento (CEE) n. 3769/92 dev'essere modificato per tenere conto delle modificazioni del regolamento (CEE) n. 3677/90, intese a separare le disposizioni relative all'autorizzazione di esportazione dalle disposizioni relative alla preventiva notifica all'esportazione per quanto riguarda le sostanze classificate della categoria 1 dell'allegato.

3) l'allegato I è sostituito dall'allegato 2 del presente regolamento.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi del regolamento (CEE) n. 3677/90, articolo 10,

Articolo 3

⁽¹⁾ GU L 357 del 20.12.1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 151 dell'11.6.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 383 del 29.12.1992, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 173 del 27.6.2001, pag. 26.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2002.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

ALLEGATO 1

«ALLEGATO

CATEGORIA 1

Sostanza	Denominazione NC (se differente)	Codice NC (1)
1-fenil-2-propanone	Fenilacetone	2914 31 00
Acido N-acetilantrenilico	Acido 2-acetammidobenzoico	2924 23 00
Isosafrolo (cis + trans)		2932 91 00
3,4-Metilenodiossifenil 2-propanone	1-(1,3-Benzodioxol-5-il)2 propanone	2932 92 00
Piperonale		2932 93 00
Safrolo		2932 94 00
Efedrina		2939 41 00
Pseudoefedrina		2939 42 00
Norefedrina		ex 2939 49 00
Ergometrina		2939 61 00
Ergotamina		2939 62 00
Acido lisergico		2939 63 00

I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

(1) GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1.

CATEGORIA 2

Sostanza	Denominazione NC (se differente)	Codice NC (1)
Permanganato di potassio		2841 61 00
Anidride acetica		2915 24 00
Acido fenilacetico		2916 34 00
Acido antranilico		2922 43 00
Piperidina		2933 32 00

I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

(1) GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1.

CATEGORIA 3

Sostanza	Denominazione NC (se differente)	Codice NC (1)
Acido cloridrico	Cloruro di idrogeno	2806 10 00
Acido solforico		2807 00 10
Toluene (*)		2902 30 00
Etere etilico (*)	Ossido di dietile	2909 11 00
Acetone (*)		2914 11 00
Metilchetone (MEK) (*)	Butanone	2914 12 00

(*) I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

(1) GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1.»

ALLEGATO 2

«ALLEGATO I

Sostanza	Quantità
Acetone ⁽¹⁾	50 kg
Etere etilico ⁽¹⁾	20 kg
Metiltilchetone ⁽¹⁾	50 kg
Toluene ⁽¹⁾	50 kg
Acido solforico	100 kg
Acido cloridrico	100 kg

⁽¹⁾ I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.»